CAMERA DEI DEPUTATI N. 1377-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 1992 (v. stampato n. 328)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 luglio 1992

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

(Relatore: **Giuseppe GARGANI**)

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 29 luglio 1992. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:	
a) l'alinea è sostituito dal seguente:	
« 1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: »;	
b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:	
« *b)* iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima ».	

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, al comma 2:

nell'alinea, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

nella lettera c), *le parole:* « Quando per la notificazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Quando per le notificazioni ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti).* – 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 238. — *(Verbali di prove di altri procedimenti).* – 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

Identico.

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 238-*bis*. — *(Sentenze irrevocabili)*. – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3".

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 190-*bis*. — *(Requisiti della prova in casi particolari)*. – 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — *(Intercettazioni ambientali)*. – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa" ».

All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore" ».

All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale).* – 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"ART. 147-*bis*. — *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia).* – 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice,

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 500. — *(Contestazioni nell'esame testimoniale).* — 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-*bis*. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo" ».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 511-*bis*. — *(Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).* — 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei

(segue: testo della Commissione)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511." »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-*bis*. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 512-*bis*. — *(Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero)*. — 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa" ».

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 11:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al primo comma dell'articolo 377 del codice penale dopo le parole: "alle pene stabilite dagli articoli" sono inserite le seguenti: "371-*bis*," ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-*bis*. — *(Modifica dell'articolo 416-*bis *del codice penale)* — 1. Al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurano indebitamente a sè o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali".

(segue: testo della Commissione)

Identico.

All'articolo 11:

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente: « (False informazioni al pubblico ministero) »; *e le parole:* « o dalla polizia giudiziaria » *sono soppresse;*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi" ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-*bis*. — *(Modifica dell'articolo 416-*bis *del codice penale)* — 1. Al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 11-*ter*. — *(Usura e usura impropria)*. — 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"ART. 644-*bis*. — *(Usura impropria)*. — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644" ».

Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni

(segue: testo della Commissione)

ART. 11-*ter*. — *(Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)* — 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

ART. 11-*quater*. — *(Usura e usura impropria)*. — 1. *Identico.*

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"ART. 644-*bis*. — *(Usura impropria)*. — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644" ».

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati." »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. »;

al comma 8 le parole da: « di otto per le armi » *fino alla fine del comma sono soppresse;*

i commi 9 e 10 sono soppressi;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. — *(Giudizio direttissimo)*. — 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. — *(Giudizio direttissimo). Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 12-*ter*. — *(Disposizione in materia di stupefacenti)*. — 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

ART. 12-*quater*. — *(Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

(segue: testo della Commissione)

ART. 12-*ter*. — *(Disposizioni in materia di stupefacenti). Identico.*

ART. 12-*quater*. — *(Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati).* — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. *Identico.*

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commis-

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 12-*quinquies*. — *(Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. — *(Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario)*. — 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive ».

All'articolo 15, comma 1, lettera a), *dopo il primo periodo del comma* 1 *è inserito il seguente*: « Quando si tratta di detenuti o

(segue: testo della Commissione)

sario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

ART. 12-*quinquies*. — *(Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori)*. — 1. *Identico*.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati ».

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), e 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ».

All'articolo 16:

al comma 3:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*. — *(Colloqui a fini investigativi)* — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. »;

nel terzo capoverso è soppressa la parola: « esclusivamente »;

nel quinto capoverso, dopo le parole: « è attribuita », *sono inserite le seguenti:* « , senza necessità di autorizzazione, ».

al comma 6 le parole: « Nel sesto comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 », *sono sostituite dalle seguenti*: « Nel comma 6 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)*. — 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle *A*, *B*, parte I e parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994 ».

Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« ART. 21-*bis*. — *(Sospensione dei termini delle indagini preliminari)*. — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata".

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« ART. 21-*bis*. — *(Sospensione dei termini delle indagini preliminari). Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 21-*ter*. — *(Trattamento economico di missione per magistrati applicati)*. — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

"La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 110 e 110-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni".

ART. 21-*quater*. — *(Procuratore nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a sei anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali".

2. Nel citato articolo 76-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone con modalità urgenti una nuova pubblicazione della vacanza del posto di procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 21-*quinquies*. — *(Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 4 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30

(segue: testo della Commissione)

ART. 21-*ter*. — *(Trattamento economico di missione per magistrati applicati)*. — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

"La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-*bis*, comma 6-*bis*, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni".

ART. 21-*quater*. — *(Procuratore nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali".

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 21-*quinquies*. — *(Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 4 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia".

All'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« (Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni) »;

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

"ART. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una

(segue: testo della Commissione)

gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia".

ART. 21-*sexies*. — *(Reversibilità delle funzioni)*. — 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito ».

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".

02. Al comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso. »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-*bis*. — *(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)*. — 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate, con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale".

2. Al secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter* dell'articolo 10".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti" ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, *è aggiunto in fine il seguente periodo:* « Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento ».

All'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ogni sei mesi, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione su ciascun caso di applicazione delle norme di cui al presente articolo, senza indicazione nominativa e con l'indicazione dei risultati ottenuti ».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*bis*. — *(Perquisizioni di edifici)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 25-*ter*. — *(Intercettazioni preventive)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*bis*. — *(Perquisizioni di edifici)*. — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 25-*ter*. — *(Intercettazioni preventive). Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

ART. 25-*quater*. — *(Soggiorno cautelare)*. — 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta,

(segue: testo della Commissione)

ART. 25-*quater*. — *(Soggiorno cautelare). Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

« Titolo VII-*bis* — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

ART. 25-*quinquies*. — *(Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari)*. — 1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 25-*sexies*. — *(Composizione della Commissione)* — 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 25-*septies*. — *(Audizioni e testimonianze)* — 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 25-*octies*. — *(Richiesta di atti e documenti)*. — 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quanto gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 25-*novies*. — *(Segreto)*. — 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-*octies*, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 25-*decies*. — *(Organizzazione interna)*. — 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati ».

All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — *(Copertura finanziaria).* – 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(segue: testo della Commissione)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

La tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
(Articolo 26)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per qualifica funzionale	Quantità	Piano di assunzione a decorrere dal 1° ottobre 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
	Dirigente superiore	—	2	2
	1° Dirigente amministrativo ...	3	20	26
	1° Dirigente servizio sociale ...	3		
Livello IX		19	45	64
Livello VIII ...		6	112	118
Livello VII		578	384	962
Livello VI		—	172	172
Livello V		403	114	517
Livello IV		—	182	182
Livello III		—	50	50

(segue: testo della Commissione)

(La Commissione ha ripristinato il testo della tabella A *allegata al decreto-legge).*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

La tabella B è sostituita dalla seguente:

TABELLA B
(Articolo 26)

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

	Dir. Sup.	I° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993 .	2	20	45	112	384	172	114	182	50	1.081

(segue: testo della Commissione)

(La Commissione ha ripristinato il testo della tabella B *allegata al decreto-legge).*

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 133 dell'8 giugno 1992* (*).

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge

TITOLO I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

CAPO I.

PROVE.

ARTICOLO 1.

(Testimonianza indiretta. Falso testimone)

1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: « Tuttavia, se le persone risie-

(*) *Vedi anche il successivo* avviso di rettifica *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 134 del 9 giugno 1992.*

dono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale è soppresso.

ARTICOLO 2.

(Esame di persona imputata in un procedimento connesso)

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. »;

b) nel comma 5, le parole « dagli articoli 194, 195 e 499 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 194, 195, 499 e 503 ».

2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso* »;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole « Quando per la notificazione », sono inserite le seguenti: « dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 delcodice »;

d) la lettera *d)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« *d)* l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; ».

ARTICOLO 3.

(Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti)

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso. »;

b) nel comma 3, le parole « di atti che non sono ripetibili » sono sostituite dalle seguenti: « di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili »;

c) nel comma 4, le parole « a norma dei commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « a norma del comma 2 ».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 238-*bis*. — *(Sentenze irrevocabili)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187. ».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 190-*bis*. — *(Requisiti della prova in casi particolari)*. — 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. ».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole « dell'articolo 190 comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 190 comma 1 e 190-*bis* ».

CAPO II.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE.

ARTICOLO 4.

(Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. »;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. ».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. »;

b) nel comma 3, le parole « nell'ambito delle direttive impartite » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'ambito delle direttive impartite ».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3. ».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: « Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, *comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria*. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensoredeve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto. ».

5. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* informazioni assunte a norma dell'articolo 351; ».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *l)* del comma 2, sono soppresse le parole « della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis*, comma 2, del codice penale » nonché la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera *l)* del comma 2 è inserita la seguente:

« *l*-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale; ».

7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 108-*bis*. — *(Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato)*. — 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice, sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione. ».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: « La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. ».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci. ».

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole « ufficiale di polizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « o del personale della Direzione investigativa antimafia »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1*-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata. ».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del

registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

ARTICOLO 5.

(Attività del pubblico ministero)

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole « *agli effetti del giudizio* » sono sostituite dalle seguenti: « nel dibattimento ».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. ».

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati. ».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

« *d)* delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363; ».

ARTICOLO 6.

(Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento)

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: « Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)* ».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — *(Proroga del termine)*. — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla

notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili. ».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; ».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

« *d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria; ».

CAPO III.

GIUDIZIO.

ARTICOLO 7.

(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione

scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-*ter*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210. ».

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 147-*bis*. — *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. ».

ARTICOLO 8.

(Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione)

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. ».

2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole « degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ».

CAPO IV.

MISURE CAUTELARI.

ARTICOLO 9.

(Divieto di espatrio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ».

ARTICOLO 10.

(Computo della custodia cautelare all'estero)

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 722. — *(Custodia cautelare all'estero)*. — 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4. ».

TITOLO II.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI

CAPO I.

MODIFICHE AL CODICE PENALE.

ARTICOLO 11.

(Reati contro l'amministrazione della giustizia)

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 371-*bis*. — *(False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni ».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 374-*bis*. — *(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria. ».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — *(Circostanze aggravanti)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. ».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. ».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo. ».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 384. — *(Casi di non punibilità)*. — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto

come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI.

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di armi)

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto *nel periodo di validità del titolo.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole « a carica esplosiva, autopropellenti » sono sostituite dalle seguenti: « a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti ».

4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « I commercianti di armi *devono, altresì, comunicare giornalmente all'autorità di pubblica* sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati ».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività ».

6. *Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di* pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati ».

7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: « La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre

per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo. ».

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III.

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

ARTICOLO 13.

(Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. — 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di

sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia. ».

2. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 13-*ter*. — 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione. ».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

« *d)* non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione. ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10. ».

TITOLO IV.

NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

ARTICOLO 14.

(Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena)

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura. ».

ARTICOLO 15.

(Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: « *(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).* — 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e

630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3. ».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

ARTICOLO 16.

(Colloqui investigativi)

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per il personale indicato nell'articolo 18-*bis*. ».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*, ».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

« ART. 18-*bis*. — *(Colloqui a fini investigativi)*. — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del de-

creto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera *a)*, non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita altresì al procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale; al medesimo procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. ».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-*bis* della legge ».

6. Nel sesto comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: « può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati » sono

sostituite dalle seguenti: « può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario. ».

ARTICOLO 17.

(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle *A*, *B*, parte I e parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni è aumentato di 2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti.

2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue successive modificazioni, relative all'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonché secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

ARTICOLO 18.

(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto. ».

ARTICOLO 19.

(Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. ».

ARTICOLO 20.

(Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO V.

MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 21.

(Applicazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

« 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti. ».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

ARTICOLO 22.

(Sequestro dei beni)

1. Al secondo comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo:

« A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. ».

ARTICOLO 23.

(Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione)

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni. ».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. ».

ARTICOLO 24.

(Misure di prevenzione patrimoniali)

1. Dopo l'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*quater*. — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di

infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3. ».

« ART. 3-*quinquies*. – 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del seque-

stro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo *2-sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. ».

TITOLO VII.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

ARTICOLO 25.

(Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata)

1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale.

2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia

cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero può disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorità giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternative alla detenzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

ARTICOLO 26.

(Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella *A* allegata al presente decreto legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella *A*.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro *H*, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonché, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni,

osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

ARTICOLO 27.

(Interventi sulle strutture)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di

beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

ARTICOLO 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire 74.220 milioni per l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

« *10*-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario. ».

TITOLO IX.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 29.

(Norme temporanee)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 19 e 25 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1992.

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia.*

SCOTTI, *Ministro dell'interno.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Quantità	Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
–	Dirigente superiore	–	2	
	1° Dirigente amministrativo ..	3	20	
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica	–		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica .	–		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore	304		
	Educatore coordinatore.....	231		
	Capo tecnico	1		
Livello VI	Educatore.....	–	202	202
Livello V	Operatore amministrativo	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) .	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
	Addetto lavorazioni	75		
Livello IV	–	–	240	240
Livello III	–	–	50	50

TABELLA *B*

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

QUADRO *H.* - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	3